

Repubblica Italiana
Regione ABRUZZO
Provincia di L'AQUILA
Comune di PERETO

"NUOVO"
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.

Approvato con Deliberazione Consiliare n.6 del 27.03.2017

*(Sostituisce il precedente approvato con Deliberazione Consiliare n. 26 del 19.05.2014
e da ultimo modificato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 30.07.2015)*

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Sommario

CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"	5
Art. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"	5
Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE	5
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"	5
ART.3 - DICHIARAZIONI	6
ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO	6
ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO	6
ART. 6 - INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI.....	6
ART. 7 - RISCOSSIONE.....	6
ART. 8 – GESTIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO (art. 1 comma 692 L. n. 147/2013).....	6
ART. 10 – ACCERTAMENTO (art. 1 comma 694-695-696-697-698 L. n. 147/2013).....	6
ART. 11- COMPENSAZIONE ED ACCOLLO.....	7
ART. 12- ENTRATA IN VIGORE.....	7
CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO COMPONENTE (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) "IMU"	8
ART. 1 - OGGETTO.....	8
ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	8
ART. 3 - ESCLUSIONI.....	8
ART.4 - ESENZIONI.....	8
ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	9
ART. 6 - BASE IMPONIBILE	10
ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI	10
ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI.....	10
ART. 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO	10
ART. 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE	11
ART. 11 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E DI INTERESSE STORICO.....	11

ART. 12 - AREA FABBRICABILE.....	12
ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.....	12
ART. 14 - DECORRENZA.....	13
ART. 15 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO.....	13
ART. 16 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI.....	14
ART. 17 - VERSAMENTI.....	14
ART. 18 - DICHIARAZIONI.....	15
ART. 19 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.....	15
ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	15
ART. 21 -RIMBORSI.....	16
ART. 22 - SANZIONI ED INTERESSI.....	16
ART. 23 - CONTENZIOSO.....	16
ART. 24 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.....	16
ART. 25 -FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	16
ART. 26 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI.....	16
ART. 27 - RINVIO.....	17
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE.....	17
CAPITOLO 3 – REGOLAMENTO COMPONENTE (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) "TASI" ..	18
ART. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art.1 comma 669 Legge 147/2013).....	18
ART. 2 – ESCLUSIONI (Art.1 comma 670 Legge 147/2013).....	18
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	18
ART.4 - BASE IMPONIBILE (Art.1 comma 675 Legge 147/2013).....	18
ART.5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.....	18
ART.6 - SOGGETTO ATTIVO.....	19
ART.7 - DETRAZIONI – RIDUZIONI -ESENZIONI.....	19
ART.8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI.....	19
ART.9 - DICHIARAZIONI.....	19
ART. 10 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO.....	19
ART. 11 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....	20
ART. 12 - AREA FABBRICABILE.....	20
ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.....	20
ART. 14 - DECORRENZA.....	21
ART. 15 - MODALITA' DI VERSAMENTO.....	21
ART. 16 - SCADENZE DI VERSAMENTO.....	21
ART. 17 – COMUNICAZIONE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ANNO.....	21
ART. 18 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	21
ART. 19 - RISCOSSIONE.....	22
ART. 20 -FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	22
ART. 21 - ACCERTAMENTO.....	22
ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	22

ART. 23 - RIMBORSI.....	22
ART. 24 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	23
ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE	23
CAPITOLO 4 – REGOLAMENTO COMPONENTE (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI) "TARI" 24	
CAPO I – NORME GENERALI.....	24
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	24
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE.....	24
CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO.....	24
ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	24
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERCIE (art. 1 comma 645 L. 147/2013).....	24
ART. 5 - AREE TASSABILI.....	25
ART. 6 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE	25
ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI.....	26
ART. 8 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ	26
ART. 9 - ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI E I RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998).....	26
ART. 10 - ZONE DI APPLICAZIONE E RIDUZIONI	27
CAPO III – TARIFFAZIONE	27
ART. 11 -OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	27
Art. 12 -PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.....	27
ART. 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE (Art. 1, comma 658, L. 147/2013).....	28
ART. 14 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	28
ART. 15 - RIDUZIONE TARIFFA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO (Art. 1, commi 649 e 658, L. 147/2013).....	28
ART. 16 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (Art. 1, comma 656 L. 147/2013).....	29
ART. 17 - UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	29
ART. 18 - UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	29
ART. 19 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (Art. 1, commi 662, 663 e 664, L. 147/2013)	29
ART. 20 - TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO E PROPORZIONALI DI PRODUTTIVITA'	30.
ART. 21 - TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE (Art.1 comma 652 Legge 14/2013).....	30
CAPO IV – DICHIARAZIONI – ABBUONI	31
ART. 22 - DENUNCIA DI INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	31
ART. 23 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI	32
ART. 24 - ACCERTAMENTO.....	32
ART. 25 - MODALITÀ DEI RIMBORSI.....	32
ART. 26 - COMPENSAZIONI ED ACCOLLO.....	33
ART. 27 - IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE	33
ART. 28 - SANZIONI - INTERESSI.....	33
CAPO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	33
ART. 29 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	33

CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI.....	34
ART. 30 -PRINCIPI GENERALI.....	34
ART. 31 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE.....	34
ART. 32 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.....	34
ART. 33 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI.....	34
ART. 34 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI.....	34
ART. 35 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.....	35
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	35
ART. 36 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.....	35
ART. 37 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	35
ART. 38 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....	35
ART. 39 - RINVIO DINAMICO.....	35
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE.....	36

CAPITOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Art. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

(art. 1, comma 639, L. N. 147 DEL 27.12.2013)

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene **determinata la disciplina per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale "IUC"**, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (art. 1 comma 703 L. 147/2013).

Le norme del presente regolamento aventi carattere generale trovano limiti di applicazione nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nello specifico regolamento. In questo caso, il presente regolamento integra quelli specifici "IMU-TASI-TARI"

Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART.3 - DICHIARAZIONI

I soggetti passivi dei tributi presentano:

- 1) La dichiarazione relativa alla **IUC** entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 2) Ai fini della dichiarazione relativa alla **TARI** vale il termine previsto nello specifico regolamento, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
- 3) Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 5 - SCADENZE DI VERSAMENTO

Con il provvedimento di determinazione delle aliquote TASI e delle tariffe TARI il Consiglio Comunale fissa la scadenza e il numero delle rate di versamento della TARI e della TASI.

ART. 6 - INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.

ART. 7 - RISCOSSIONE

La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La IUC, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446 viene gestito in forma diretta.

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO (art. 1 comma 692 L. n. 147/2013)

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 10 - ACCERTAMENTO (art. 1 comma 694-695-696-697-698 L. n. 147/2013)

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento, con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 2.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 2.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

Le sanzioni di cui ai commi 2 , 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sugli importi non versati e sulle somme dovute per l'imposta nel caso di accertamento, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli interessi moratori nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 11- COMPENSAZIONE ED ACCOLLO

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:

a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

ART. 12- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO 2 – REGOLAMENTO COMPONENTE (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) "IMU"

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento:

- a)** disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
- b)** è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
- c)** tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
- d)** tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 3 - ESCLUSIONI

In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 - 9 - 10 -12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

ART.4 - ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

1) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2) La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3) Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

3b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

3c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

3d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

3e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

3f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

3h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

3i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera 3i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o

porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

4) Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**

L'imposta municipale propria non si applica :

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147 e sue modificazioni e integrazioni, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

stabilita nella misura del 11,4 per mille , con un aliquota massima per la TASI fino allo 3,3 per mille.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI

I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

- a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- b) nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;
- c) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario solo per la durata del contratto, quindi in caso di risoluzione dello stesso, è tenuta a pagare l'imposta la società di leasing; l'ex locatario, che non ha riconsegnato il fabbricato, va qualificato come mero detentore e non come possessore (Ifel nota 4 novembre 2013);
- d) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

1. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12.

ART. 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La mancata comunicazione o dichiarazione comporta la decadenza del beneficio e l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. La dichiarazione o comunicazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

L'imposta municipale propria non si applica:

- 1) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- 2) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata

ART. 11 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E DI INTERESSE STORICO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma a.

Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma b, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice con allegata documentazione, dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a)** strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b)** strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c)** edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni.

ART. 12 - AREA FABBRICABILE

Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

Le aree fabbricabili utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune sono non soggetti ad IMU se nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico redatto dall'autorità di BACINO sono individuate come "AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO" - R4 (nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vita umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche). Se in tali zone, a seguito di indagini e studi a scala di maggiori dettagli, vengono rilasciate abilitazioni edilizie finalizzate alla realizzazione di immobili l'IMU è dovuta dalla data di rilascio di tale abilitazione.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992 per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA	(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE Delib.C/C 17/2012 Euro Mq	Adeguamento ISTAT Euro Mq.	VALORE VENALE Euro Mq 2014
ZONA A1	Centro Storico	12,91	0,18	13,09
ZONA A2	Centro Storico			13,09
ZONA A3	Residenziale di Ristrutturazione			13,09
ZONA B1	Residenziale di Completamento			18,35
ZONA B2	Residenziale di Ristrutturazione (ex edifici sparsi)	18,08	0,27	18,35
ZONA C1	Residenziale di Espansione	10,33	0,15	10,48
ZONA C2	Residenziale di Espansione -Zonizzazioni Approvate e Convenzionate			10,48
ZONA C3	Residenziale di Espansione -Comparti Edilizia Economica e Popolare	5,16	0,08	5,24
ZONA C4	Residenziale di Espansione ad Edificazione Diretta			10,48
ZONA C5	Residenziale di Espansione ad Edificazione Diretta e Condizionata			10,48
ZONA D	Attività Produttive			0,00
ZONA D1	Terziaria – Direzionale – Servizi (pprovata con delib. N. ___/2013)			10,00
ZONA F1	Attrezzature Generali			5,00
ZONA F2	Attrezzature Sportive e per il Tempo Libero			4,00
ZONA F3	Verde Pubblico Attrezzato			4,00
ZONA F4	Verde Privato			4,00
ZONA F5	Attrezzature Tecnologiche			5,00
ZONA F6	Servizi Pubblici			5,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. Per le aree fabbricabili le cui superfici sono inferiori al lotto minimo o non sono edificabili autonomamente per mancanza delle distanze il valore venale è ridotto al cinquanta per cento di quello predeterminato.

5. Per le aree edificabili non residenziali e per quelle incluse nella zona destinata a edilizia economica e popolare, il valore venale è nullo, fino a quando non vengono approvati piani particolareggiati e piani di attuazione.

6. Per le unità immobiliari in costruzione, costituenti unico fabbricato o porzione di esso, il valore venale viene determinato pari al valore venale della area fabbricabile, se costituente unico fabbricato, o pari ad una frazione dello stesso, se costituente frazione di fabbricato. La frazione di fabbricato viene determinata pari al rapporto fra la superficie costituente l'unità immobiliare oggetto dell'imposizione, e la sommatoria delle superfici di ogni distinta unità immobiliare costituente l'intero fabbricato.

ART. 14 - DECORRENZA

Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 15 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

I terreni agricoli sono esenti dall'Imposta in quanto tutti i terreni del comune ricadono in aree montane delimitate

ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 984.

ART. 16 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";

a) E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

b) Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

b1) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b2) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b3) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:

a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

c) non siano iniziate pratiche amministrative finalizzate alla lottizzazione dei terreni anche tramite terzi.

La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);

b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);

c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

ART. 17 - VERSAMENTI

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo al cedente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo all'acquirente.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata.

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione

del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia superiore a Euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in rate mensili il cui importo non può essere inferiore ad € 100,00.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 18 - DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ART. 19 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il contribuente può aderire all'accertamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA

Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**);

Il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 21 - RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

ART. 22 - SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento dell'imposta non versata con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 1.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento dell'imposta non versata, e la sanzione prevista al comma 1.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardo del pagamento si applicano gli interessi moratori o di dilazione nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

ART. 23 - CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ART. 24 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 26 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento delle somme indebitamente percepite.

Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati devono attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente le somme indebitamente percepite e, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento, al fine delle successive regolazioni contabili in sede di fondo di solidarietà comunale.

A decorrere dall'anno di imposta 2012,

- a) nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007.
- b) nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
- c) nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma a);
- d) nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al ministero dell'economia e delle finanze e al ministero dell'interno per successive regolazioni, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1 comma 380, lettera B della Legge 24/12/2012 n. 220.

Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

ART. 27 - RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012:

- a) tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- b) le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO 3 – REGOLAMENTO COMPONENTE (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) "TASI"

ART. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art.1 comma 669 Legge 147/2013)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 2 – ESCLUSIONI (Art.1 comma 670 Legge 147/2013)

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve versare la TASI nella misura dal 10 al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Il comma 672 precisa che in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al successivo art. 5 il Comune stabilisce la misura percentuale della TASI che deve essere versata dall'occupante.

ART.4 - BASE IMPONIBILE (Art.1 comma 675 Legge 147/2013)

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell' IMU.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente.

ART.5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,50 per mille.

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ART.6 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART.7 - DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni dalla Tasi a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE" non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Resta nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

ART.8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

Con il provvedimento di determinazione del tributo servizi indivisibili (TASI), il Consiglio Comunale determina, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART.9 - DICHIARAZIONI

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 10 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente

ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 3 mensili per l'acqua potabile.

Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12

ART. 11 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ART. 12 - AREA FABBRICABILE

Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

Le aree fabbricabili utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune sono non soggetti a TASI se nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico redatto dall'autorità di BACINO sono individuate come "AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO" - R4 (nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vita umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche). Se in tali zone, a seguito di indagini e studi a scala di maggiori dettagli, vengono rilasciate abilitazioni edilizie finalizzate alla realizzazione di immobili la TASI è dovuta dalla data di rilascio di tale abilitazione.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992 per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA	(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE Delib.C/C 17/2012 Euro Mq	Adeguamento ISTAT Euro Mq	VALORE VENALE Euro Mq 2014
ZONA A1	Centro Storico	12,91	0,18	13,09
ZONA A2	Centro Storico			13,09
ZONA A3	Residenziale di Ristrutturazione			13,09

ZONA B1	Residenziale di Completamento			18,35
ZONA B2	Residenziale di Ristrutturazione (ex edifici sparsi)	18,08	0,27	18,35
ZONA C1	Residenziale di Espansione	10,33	0,15	10,48
ZONA C2	Residenziale di Espansione -Zonizzazioni Approvate e Convenzionate			10,48
ZONA C3	Residenziale di Espansione -Comparti Edilizia Economica e Popolare	5,16	0,08	5,24
ZONA C4	Residenziale di Espansione ad Edificazione Diretta			10,48
ZONA C5	Residenziale di Espansione ad Edificazione Diretta e Condizionata			10,48
ZONA D	Attività Produttive			0,00
ZONA D1	Terziaria – Direzionale – Servizi (pprovata con delib. N. ___/2013)			10,00
ZONA F1	Attrezzature Generali			5,00
ZONA F2	Attrezzature Sportive e per il Tempo Libero			4,00
ZONA F3	Verde Pubblico Attrezzato			4,00
ZONA F4	Verde Privato			4,00
ZONA F5	Attrezzature Tecnologiche			5,00
ZONA F6	Servizi Pubblici			5,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. Per le aree fabbricabili le cui superfici sono inferiori al lotto minimo o non sono edificabili autonomamente per mancanza delle distanze il valore venale è ridotto al cinquanta per cento di quello predeterminato.

5. Per le aree edificabili non residenziali e per quelle incluse nella zona destinata a edilizia economica e popolare, il valore venale è nullo, fino a quando non vengono approvati piani particolareggiati e piani di attuazione.

6. Per le unità immobiliari in costruzione, costituenti unico fabbricato o porzione di esso, il valore venale viene determinato pari al valore venale della area fabbricabile, se costituente unico fabbricato, o pari ad una frazione dello stesso, se costituente frazione di fabbricato. La frazione di fabbricato viene determinata pari al rapporto fra la superficie costituente l'unità immobiliare oggetto dell'imposizione, e la sommatoria delle superfici di ogni distinta unità immobiliare costituente l'intero fabbricato.

ART. 14 - DECORRENZA

Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse non edificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 15 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 16 - SCADENZE DI VERSAMENTO

Il versamento TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 17 - COMUNICAZIONE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ANNO

Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, rilevate dal contribuente nel corso dell'anno dovranno essere comunicate dallo stesso a mezzo dichiarazione di cui al precedente art. 9. Entro 120 giorni dalla data di protocollo il comune provvederà a rimettere appositi modelli rettificati.

ART. 18 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 19 - RISCOSSIONE

La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 21 - ACCERTAMENTO

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 2.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 2.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardo del pagamento si applicano gli interessi moratori o di dilazione nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;

- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);

Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 23 - RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 18 comma 1.

Sulle somme da rimborsare saranno dovuti interessi nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

ART. 24 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le disposizioni riportate nel regolamento IMU;
- b) la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) il regolamento delle entrate

ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO 4 – REGOLAMENTO COMPONENTE (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI) "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi a servizi di gestione dei rifiuti (TARI) sulla base delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 e in particolare stabilendo condizioni modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.

Il presente regolamento integra, altresì, i criteri di legge volti alla disciplina, applicazione e gestione del tributo.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti e l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE (art. 1 comma 645 L. 147/2013)

La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il Comune fino all'attuazione della procedura per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera, ai fini dell'applicazione del tributo, le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES.

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento delle superfici riportate negli accatastamenti come:

- a) Vani principali ed accessori diretti
- b) Vani accessori diretti comunicanti
- c) Vani accessori indiretti non comunicanti
- d) Vani accessori diretti

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare soggette a tributo:

- a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili e /o pericolosi.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi qualora non siano possibili distinguere le superfici ad esclusiva produzione di rifiuti non assimilabili o comunque ciò risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) ...	25%
	- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
	- Attività industriali con capannoni di produzione	15%
	- Attività artigianali di produzione beni specifici	25%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 5 - AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte operative o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici operative adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti (area pompe, tettoie varie, ecc.) compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte operative o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta operativa o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- e) tutte le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 6 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

Il tributo è dovuto anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas).

I locali per abitazione con presenza di arredo, ma non collegati ai servizi di rete (Acqua, Energia Elettrica, Gas) sono equiparate alle pertinenze.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, ogni qual volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi anche in forma tacita.

Le pertinenze (garage - magazzini - cantine- soffitte ecc.) sono sempre tassate se non fatiscenti.

I locali a diversa destinazione non utilizzati per attività commerciali, artigiani, industriali o per servizi (ex locali commerciali, artigianali e industriali) sono sempre tassati al pari dei magazzini se non fatiscenti.

Per tutti i locali non utilizzati, i proprietari devono inviare dichiarazione entro il mese di aprile di ciascun anno, unitamente alla documentazione comprovante il non utilizzo degli stessi a pena di decadenza del diritto.

Le richieste pervenute prive della documentazione verranno respinte d'ufficio.

I fabbricati rurali sono tassati se non sono adibiti all'allevamento di animali.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui ai precedenti articoli con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di locazione finanziaria, la TARI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene, comprovata da verbale di consegna.

ART. 8 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9 - ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI E I RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 25 Kg./mq. ovvero 0,2 mc./mq.
Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi, i rifiuti assimilati destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

E) Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli e imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ART. 10 - ZONE DI APPLICAZIONE E RIDUZIONI

L'applicazione del tributo in misura intera è limitato alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nel più vicino punto di raccolta ed a corrispondere la tassa in misura ridotta della percentuale del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato su strada carrozzabile dall'accesso dell'utenza al più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dagli artt. **13, 14, 15 e 16** è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80% della tariffa ordinaria.

CAPO III - TARIFFAZIONE

ART. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Il tributo è corrisposto in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del mese solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 12 -PIANO FINANZIARIO E TARIFFE

Le tariffe vengono determinate dal Consiglio comunale conformemente al Piano Finanziario adottato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazione.

Salvo diversa disposizione di legge, l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario, viene individuata nel Consiglio comunale.

Il piano finanziario permette di determinare le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31. il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art.1 comma 655 L.147/2013).

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo (art.1 comma 666 L.147/2013).

Con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali del tributo comunale sui rifiuti "TARI" il Consiglio Comunale, visto l'art. 1 comma 652 L. 147/2013, delibera:

- a) Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; kc (coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.
- c) Scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI

E' riportato a nuovo nel piano finanziario successivo lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.

ART. 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE (Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 le tariffe si applicano in misura ridotta del 30% per i locali commerciali o artigianali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentito rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La tariffa ridotta di cui sopra è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con decorrenza dall'anno successivo.

ART. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

	riduzione
fabbricati rurali ad uso abitativo	5%

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La TARI è ridotta sia nella quota fissa sia nella quota variabile per:

- a) Le utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione pari al 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente, di apposita istanza, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.s. m.m., attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione relativa all'acquisto e fornitura dell'apposito contenitore.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo, applicata nel primo avviso dell'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza, cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 15 - RIDUZIONE TARIFFA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO (Art. 1, commi 649 e 658, L. 147/2013)

Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

La riduzione tariffaria per la raccolta differenziata è assicurata attraverso l'abbattimento del costo relativo alla parte variabile imputato alla generalità degli utenti per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento alla raccolta differenziata nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

Riduzione per gli intestatari di utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, per quantità e qualità, in virtù del principio di privativa del servizio comunale, sulla parte variabile della tariffa, con

esclusione degli imballaggi terziari o di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata, viene riconosciuta una riduzione determinata dalla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri mediante il MUD, oppure il formulario di identificazione rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n.145, di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati moltiplicandone il peso in kg per l'importo di € 0,05 a kg, e comunque entro il limite dell' 50% della parte variabile della tariffa. L'importo per kg può essere annualmente aggiornato dal Comune in sede di determinazione delle tariffe.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione relativa all'anno precedente, comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Comune entro il 31 gennaio dell'anno tributario;

La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione;

In caso di cessazione dell'utenza prima della fine dell'anno di riferimento la dichiarazione di auto smaltimento deve essere presentata contestualmente alla denuncia di cessazione. In caso contrario l'utente decadrà dal diritto all'agevolazione prevista dal presente articolo;

La riduzione per avvio al recupero è cumulabile con altra agevolazione prevista dal presente regolamento nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa variabile;

Le richieste pervenute prive della documentazione richiesta, verranno respinte d'ufficio.

ART. 16 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO (Art. 1, comma 656 L. 147/2013)

La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone e all'ambiente.

ART. 17 - UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

In relazione al disposto dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999, si definiscono "utenze domestiche non stabilmente attive" quelle occupate:

- a) da non residenti;
- b) da residenti all'estero iscritti all'aire,
- c) quelle tenute a disposizione degli utenti residenti,
- d) quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile.
- e) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in Comuni diversi;

Per le utenze domestiche non stabilmente attive si assume come numero degli occupanti quello determinato per classi di superficie nella delibera con la quale vengono determinate le tariffe.

ART. 18 - UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

In relazione al disposto dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/1999, si definiscono "Utenze non domestiche non stabilmente attive" quelle utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni l'anno.

Alle utenze attive per un periodo, anche non continuativo, fino a 180 giorni l'anno, è applicata la tariffa in misura proporzionale con un minimo di 60 (sessanta) giorni. L'agevolazione viene concessa, a richiesta su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio comunale.

ART. 19 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (Art. 1, commi 662, 663 e 664, L. 147/2013)

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 180 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquantapercento). E' facoltà dell'utente

richiedere il pagamento della tariffa annuale.

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

ART. 20 - TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO E PROPORZIONALI DI PRODUTTIVITA'

Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;

La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinato applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella 1/b; per pertinenze s'intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, e i fabbricati utilizzati come rimesse mezzi e prodotti agricoli ad uso privato

La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche è determinato in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportate nella tabella n. 2;

I coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e per la parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche sono determinati rispettivamente come da tabella 1/b e tabella 2/b;

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune al 1 gennaio dell'anno di riferimento, compresi i dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi.

Non vengono considerati membri del nucleo familiare coloro che sono assenti per un periodo non inferiore a 6 mesi all'anno nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche non viene applicata agli immobili accessori.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Tabella 1/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,88
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

Tabella 2/b

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare al 1 gennaio	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	
	MINIMO	MASSIMO
1	0,3	1,5
2	0,7	1,8
3	0,9	3,45
4	1,1	4,5
5	1,45	5,4
6 o più	1,7	6,15

ART. 21 - TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE (Art.1 comma 652 Legge 14/2013)

Il Comune nel rispetto del principio "CHI INQUINA PAGA" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, nella commisurazione della tariffa relativa alle utenze non domestiche terrà conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti (art. 1 comma 652 L. 147/2013).

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinati moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti che siano compresi fra i minimi ridotti del 50% ed i massimi aumentato del 50% riportati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999 n. 158.

Le utenze sono suddivisi nelle categorie di attività di seguito indicate:

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Area scoperta operativa
23	B & B e agriturismo
24	Magazzini agricoli e rimesse agricole
25	Locali non utilizzati

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività sopra riportate viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità, quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

I coefficienti di potenziale produzione e produzione kg/mq annuo per le utenze non domestiche sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

CAPO IV - DICHIARAZIONI - ABBUONI

ART. 22 - DENUNCIA DI INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

La denuncia deve contenere tutti gli elementi richiesti per la gestione del servizio, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente. Essa deve essere presentata all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello dell'inizio dell'occupazione e detenzione dei locali o aree scoperte da uno dei coobbligati e del rappresentante legale o negoziale. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 60 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tariffa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le

annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il servizio è fatturato con le modalità applicate alla generalità degli utenti.

L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

ART. 23 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

Il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il versamento del Tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuato esclusivamente a favore del comune, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Il tributo è liquidato nell'importo determinato sulla base delle superfici tassabili in atto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo stesso. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, rilevate dal contribuente nel corso dell'anno dovranno essere comunicate dallo stesso a mezzo dichiarazione di cui al precedente art. 22. Entro 120 giorni dalla data di protocollo il comune provvederà a rimettere appositi avvisi rettificati.

I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia ordinario che a seguito di accertamenti, esclusivamente al comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.

ART. 24 - ACCERTAMENTO

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

ART. 25 - MODALITÀ DEI RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo Tari

Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

ART. 26 - COMPENSAZIONI ED ACCOLLO

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:

a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

ART. 27 - IMPORTI DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 (dodici/00) gli importi annui fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 (dodici/00) per ogni singola partita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il credito derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernente il tributo.

ART. 28 - SANZIONI - INTERESSI

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 2.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 2.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardo del pagamento si applicano gli interessi moratori o di dilazione nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 29 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 30 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 31 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 32 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 33 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 34 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a

indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 35 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	60
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	180
4	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
5	Risposta ad esposti	30
6	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	180

ART. 37 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 38 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a)** le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b)** lo statuto comunale;
- c)** gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d)** gli usi e consuetudini locali.

ART. 39 - RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, sostituisce il precedente ed ha effetto dal 1° gennaio 2017.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 in data 27.03.2017
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2017 al 16/04/2017 con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno 01 gennaio 2017

Data 26/04/2017



Il Responsabile del Servizio

f.to rag. Iacuzzi Luciana